

Legge regionale 11 febbraio 2010 , n. 3 - TESTO VIGENTE dal 01/08/2013

## **Norme per la diffusione di metodologie alternative alla sperimentazione animale.**

### **Art. 4**

#### *(Norme finanziarie)*

- 1.** Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 3, è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2010 a carico dell'unità di bilancio 7.2.1.1134 e del capitolo 4557 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010, con la denominazione "Finanziamenti alle università e agli istituti scientifici per interventi diretti alla diffusione di metodologie alternative alla sperimentazione animale".
- 2.** Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante storno di pari importo a carico dell'unità di bilancio 7.2.1.1134 e del capitolo 4555 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010, intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa.
- 3.** Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 3, comma 2, fanno carico all'unità di bilancio 10.1.1.1162 e al capitolo 4721 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.